



FONDO SCUOLA ESPERO

FONDO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

L'Amministrazione valuta autonomamente, ai fini della pensione, tutti i servizi "utili ex se" (**servizio di ruolo, incarichi a tempo indeterminato, servizio militare, servizio non di ruolo a decorrere dal 01.01.1988 con contributi in conto Tesoro**). Per tutti gli altri servizi, l'interessato deve chiedere il computo e la valutazione ai fini pensionistici.

1. di «**computo**», cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione all'INPDAP
2. di «**riscatto**» ovvero con onere economico a carico dell'interessato
3. di «**ricongiunzione**», quasi sempre con onere da parte dell'interessato, ai sensi della L.29/79, art. 2 e della Legge 45/1990, art. 1 (contributi attività autonoma)
4. «**contribuzione figurativa**»
5. «**cumulo**» dal 01/01/2017

COMPUTO (SENZA ONERE)

- a) i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS
- b) i servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali, Enti locali etc. con versamento di contributi ex CPDEL, INADEL ecc.

RISCATTO (CON ONORE)



- ☐ Laurea/Diploma di Laurea
- ☐ Diploma Universitario/Specializzazione
- ☐ Dottorato di Ricerca
- ☐ Servizi Scuole Legalmente Riconosciute
- ☐ Periodi intercorrenti tra un lavoro e l'altro, nel caso di lavori stagionali o temporanei (dopo il 31/12/96)
Periodi di astensione dal lavoro (dopo il 31/12/96)
- ☐ Periodi di Servizio a tempo parziale
- ☐ Aspettativa per motivi di famiglia o studio (dopo il 31/12/96)
- ☐ Astensione Facoltativa fuori dal rapporto di lavoro

Si ricorda, inoltre, che il D.L.vo n. 184 del 30/04/97, all'art. 2 comma 2, ha soppresso la limitazione di “laurea indispensabile per l'insegnamento...”, consentendo così di riscattare i titoli sopra menzionati a prescindere dalla qualifica funzionale di appartenenza.

- Periodi prestati con contributi versati all'INPS o altre Casse di Previdenza (con onere)
- Periodi coperti da disoccupazione (senza onere)
- Periodi prestati con contributi versati presso le Casse dei Liberi Professionisti (dal 10/3/1990) – (con onere)
- Periodi prestati presso Enti soppressi dallo Stato o dalla Regione Caso di mobilità di ufficio (senza onere)

1. il servizio militare
2. la maternità in assenza di rapporto d'impiego (D,L.vo 151 26.03.2001 Art. 25 comma 2) in quest'ultimo caso, si ricorda che:
 - per la maternità intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 1204/71 i periodi accreditati figurativamente sono 3 mesi e 8 giorni per ogni gravidanza
 - per quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge sopra citata tali periodi sono di 5 mesi e 1 giorno per ogni gravidanza

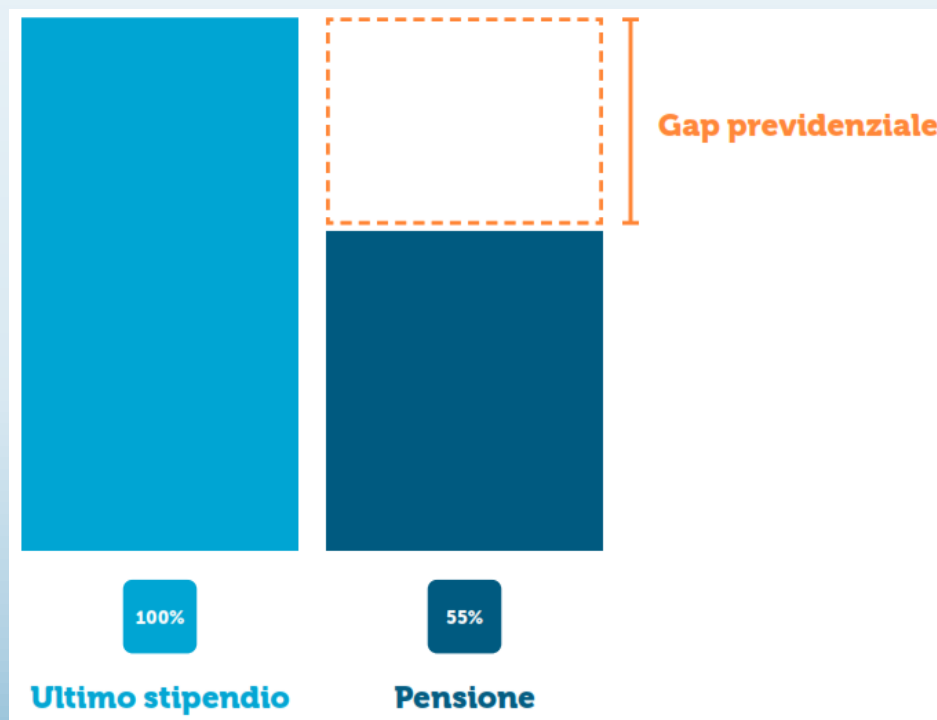
In tutti i casi, l'accredito figurativo della maternità si può far valere dopo 5 anni di contribuzione

LA MIA PENSIONE

La pensione di un docente di scuola primaria al 01 settembre 2023 con sistema misto e 42 anni e 1 mese di carriera sarà di circa 1720 euro netti al mese
Lo stesso docente che andrà in pensione con 42 anni e 1 mese il 01 settembre 2045 avrà una pensione di circa 1180 euro mensili

IL GAP PREVIDENZIALE

Il gap previdenziale rappresenta la differenza tra la prima rata della pensione erogata e l'ultimo stipendio da lavoratore. In estrema sintesi: maggiore sarà il gap e tanto più difficile sarà mantenere il tenore di vita raggiunto al termine della carriera lavorativa.



LA PENSIONE INTEGRATIVA DELLA SCUOLA IL FONDO «ESPERO»

Espero è il nome del fondo pensione di origine negoziale per la previdenza complementare creato appositamente nel 2003 per tutti i lavoratori del comparto scuola. L'obiettivo è quello di realizzare, attraverso una adesione volontaria, un accantonamento di una quota della retribuzione in godimento nel corso dell'attività lavorativa, per integrare, e quindi implementare, l'importo del trattamento pensionistico.

LA PENSIONE INTEGRATIVA DELLA SCUOLA IL FONDO «ESPERO» - COME NASCE

Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola FONDO PENSIONE ESPERO”, nasce in attuazione di quanto previsto:

- a) dall’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
- b) dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001
- c) dall’Accordo istitutivo stipulato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001
- d) Il Fondo ha durata illimitata

SCOPO DEL FONDO

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. **Il Fondo non ha scopo di lucro.**

LA CONTRIBUZIONE

	Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo			Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ^{(4) (5)}	Datore di lavoro ⁽⁴⁾	Quota incentivazione ex legge 449/97	
Assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100%	1%	1%		I contributi sono trattenuti mensilmente. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utile ai fini dell'aggiornamento della retribuzione secondo le regole del Mef. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro ⁽¹⁾ .
Assunti prima del 1-gen-2001 (optanti) ⁽³⁾	28,94% ⁽²⁾	1%	1%	1,2%	

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
• Spese di adesione	- € 2,58 a carico dell'aderente (anche nell'ipotesi di adesione del familiare fiscalmente a carico) da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. Qualora l'adesione si realizzi on line tramite il portale Stipendi P.A. (NoiPA) il costo "una tantum" non verrà addebitato all'associato. - € 2,58 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente
• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
– Direttamente a carico dell'aderente	- 6,5% su base annua calcolato sul contributo a carico del datore di lavoro. La quota associativa annuale verrà prelevata in ratei mensili dalle quote di contribuzione.
– Direttamente a carico dei fiscalmente a carico	- € 10 su base annua. La quota associativa annuale verrà prelevata in una unica soluzione dalla contribuzione, anche in mancanza di versamenti.

I COSTI

- Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente sulla base del patrimonio medio gestito):
 - ✓ *ESPERO GARANZIA*
 - **0,30%** commissione di gestione del comparto su base annua.
 - **0,02%** commissione depositario del patrimonio complessivo del Fondo su base annua.
 - ✓ *ESPERO CRESCITA*
 - **0,14%** commissione di gestione del comparto su base annua.
 - **0,02%** commissione depositario del patrimonio complessivo del Fondo su base annua.

• Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
– Anticipazione	€ 5,50
– Trasferimento	€ 5,50
– Riscatto	€ 10,50
– Riallocazione della posizione individuale	€ 5,50 dal secondo switch, il primo è gratuito
– Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
– Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	€ 0

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
ESPERO GARANZIA	0,94%	0,60%	0,47%	0,37%
ESPERO CRESCITA	0,78%	0,43%	0,30%	0,20%

LE TRE FASI DEL FONDO



Fase di contribuzione

Tassazione applicata ai versamenti al fondo pensione?

Deducibilità fiscale
(sconto fiscale almeno dal 23% fino al 43% in base al reddito)



Fase di accumulo

Tassazione sui rendimenti maturati?

Aliquota del 20% sui rendimenti (anzichè 26%)



Fase di erogazione

Tassazione sugli importi liquidati dal fondo pensione?

Tassazione dal 15% al 9%

SCELTE D'INVESTIMENTO

I comparti

ESPERO GARANZIA⁽¹⁾

COMPARTO
GARANTITO

ORIZZONTE
TEMPORALE
BREVE

*fino a 5 anni dal
pensionamento*

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

ESPERO CRESCITA

COMPARTO
BILANCIATO

ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO/LUNGO
*tra 10 e 15 anni dal
pensionamento*

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un'esposizione al rischio moderata.

COME ISCRIVERSI AL FONDO «ESPERO»



1

Inserire le
credenziali di
NoiPA per
accedere

Accedi

scegli il metodo di autenticazione

SPID CNS CIE NOIPA

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Seleziona il livello SPID

Livello di autenticazione 2

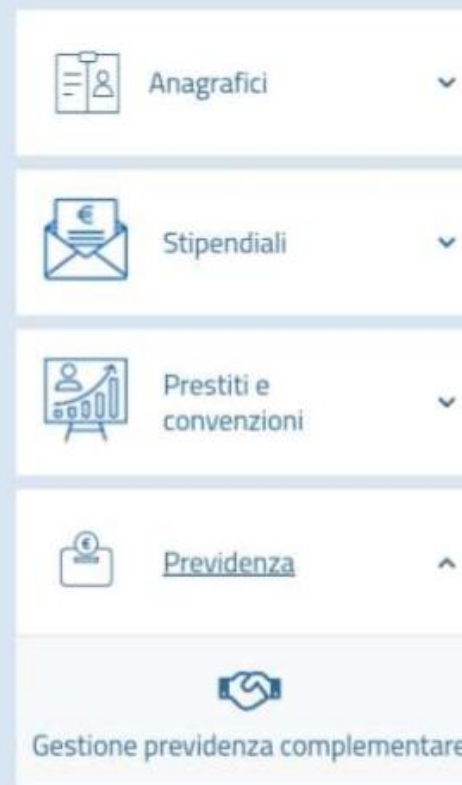


Entra con SPID



AgID Agenzia per
l'Italia Digitale

COME ISCRIVERSI AL FONDO «ESPERO»



LE PRESTAZIONI DEL FONDO «ESPERO»



Prestazioni prima del pensionamento



Anticipazioni



Riscatti

Prestazioni al pensionamento



Capitale



Rendita



RITA

Dopo almeno 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un'anticipazione nei seguenti casi:

- **acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli**
- **spese sanitarie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti**
- **spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.**

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte.

IL RISCATTO



Se sei iscritto al Fondo Espero puoi richiedere il riscatto di quanto maturato presso il Fondo in caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

IL TRASFERIMENTO

La scelta del fondo a cui aderire non è definitiva. Ogni iscritto alla previdenza complementare ha infatti la possibilità di trasferire la posizione maturata da un fondo pensione ad un altro, senza penalizzazioni e mantenendo gli anni di iscrizione maturati (utili, ad esempio per le richieste di anticipo). Infatti, trascorsi 3 anni dall'adesione puoi decidere di trasferire il montante maturato in un'altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione. Nel caso in cui vengano persi i requisiti di partecipazione al fondo, puoi trasferire la tua posizione a prescindere dagli anni di permanenza nel fondo.

DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO



In caso di decesso dell'associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dai seguenti soggetti:

- dal coniuge
- in mancanza del coniuge, dai figli
- in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto
- in mancanza dei suddetti soggetti, dal beneficiario precedentemente designato dall'iscritto.
- qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Dal 2018 gli iscritti al fondo pensione hanno una possibilità in più: uno strumento che fornisce maggiore flessibilità in fase di uscita dal mondo del lavoro.

In estrema sintesi: il lavoratore iscritto a Fondo Scuola Espero, nel caso di cessata attività lavorativa nei 5/10 anni antecedenti al pensionamento, ha la possibilità di richiedere una rendita al fondo pensione.

R.I.T.A., infatti, è l'acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e, di fatto, si tratta di un'erogazione frazionata del montante accumulato sotto forma di rendita. Al momento dell'attivazione della RITA, puoi decidere di destinare tutto il capitale accumulato nel fondo pensione alla rendita temporanea, oppure di riscattarne solo una parte. La somma verrà quindi erogata periodicamente con rate trimestrali.

Esistono quindi 2 "tipologie" di R.I.T.A.:

- **R.I.T.A. 5 anni**
- **R.I.T.A. 10 anni**

QUANTO POTRÀ ESSERE LA MIA PENSIONE INTEGRATIVA

PRESTAZIONI UOMINI

versam. iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	ESPERO GARANZIA		ESPERO CRESCITA	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 141.836,51	€ 5.724,74	€ 159.645,57	€ 6.443,54
	40	27	€ 92.093,53	€ 3.857,08	€ 100.391,31	€ 4.204,61
€ 5.000	30	37	€ 283.676,41	€ 11.449,61	€ 319.295,37	€ 12.887,24
	40	27	€ 184.190,02	€ 7.714,29	€ 200.786,11	€ 8.409,37

PRESTAZIONI DONNE

versam. iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	ESPERO GARANZIA		ESPERO CRESCITA	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 141.836,51	€ 4.972,03	€ 159.645,57	€ 5.596,32
	40	27	€ 92.093,53	€ 3.340,87	€ 100.391,31	€ 3.641,89
€ 5.000	30	37	€ 283.676,41	€ 9.944,17	€ 319.295,37	€ 11.192,78
	40	27	€ 184.190,02	€ 6.681,86	€ 200.786,11	€ 7.283,91

***QUANTO POTRÀ ESSERE LA MIA PENSIONE
INTEGRATIVA NETTA MENSILE***

			Garanzia uomini	Crescita uomini
2.500	30	37	477 euro	536 euro
	40	27	321 euro	350 euro
5.000	30	37	856 euro	937 euro
	40	27	642 euro	684 euro

QUANTO POTRÀ ESSERE LA MIA PENSIONE INTEGRATIVA NETTA MENSILE

			Garanzia donne	Crescita donne
2.500	30	37	414 euro	496 euro
	40	27	278 euro	303 euro
5.000	30	37	771 euro	841 euro
	40	27	556 euro	606 euro

- **Rendita vitalizia semplice.**
- **Rendita reversibile.**
- **Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.**
- **Rendita con restituzione del capitale residuo.**
- **Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza.**

- **Rendita vitalizia semplice.**
- **Rendita reversibile.**
- **Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.**
- **Rendita con restituzione del capitale residuo.**
- **Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza.**

RENDITA VITALIZIA SEMPLICE

Corrisposta finché l'aderente rimane in vita, si estingue con la morte dello stesso. Il numero di rate di rendita erogate dipende esclusivamente dalla sopravvivenza dell'aderente.

RENDITA REVERSIBILE

Corrisposta finché l'aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Egli viene designato liberamente dall'aderente al momento del pensionamento e non può essere successivamente modificato.

L'importo della rendita reversibile, di minor valore rispetto alla rendita semplice, dipende dalle caratteristiche del beneficiario (età e sesso) e dall'aliquota di reversibilità, cioè dalla parte di pensione che continuerà ad essere erogata dopo la morte del pensionato.

***RENDITA CERTA PER 5 O 10 ANNI E
SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA***

Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall'esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza la rendita è corrisposta ai beneficiari designati/eredi).

Al termine di tale periodo la rendita:

- **diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita**
- **si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto.**

Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell'eventuale prestazione nel caso in cui venga a mancare. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Nel caso in cui non venga indicato alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l'eventuale prestazione.

RENDITA CON RESTITUZIONE DEL CAPITALE RESIDUO

Corrisposta all'aderente finché in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.

Il capitale residuo è pari alla differenza tra l'importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.

Come per le altre forme di rendita, le rate continuano ad essere corrisposte anche oltre l'ammontare del capitale trasformato in rendita, purché il socio sia in vita. In tal caso al suo decesso non vi sarà alcun capitale residuo.

Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell'eventuale prestazione in caso di decesso. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Non indicando alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l'eventuale prestazione.

***RENDITA CON RADDOPPIO DELL'IMPORTO
IN CASO DI PERDITA
DELL'AUTOSUFFICIENZA***

Corrisposta all'aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza. La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale in modo presumibilmente permanente, avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana", di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare

In data 16/11/2023 è stato firmato l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Scuola Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L'Accordo è rivolto a tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato dal 1/01/2019 e per coloro che saranno assunti, al fine di sensibilizzare i lavoratori sul tema della previdenza complementare.

Con il Silenzio Assenso, dunque, Se sei un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019 sarai informato dal datore di lavoro riguardo al meccanismo del silenzio assenso. Dalla data dell'informativa avrai 9 mesi per decidere se: • Aderire volontariamente al Fondo; • Comunicare al datore del datore di lavoro che non intendi aderire al Fondo. Al termine dei 9 mesi, se non avrai effettuato alcuna scelta, sarai iscritto per silenzio assenso e avrai 30 giorni per recedere dall'adesione silente. Trascorso questo ulteriore termine, sarai iscritto ad Espero e beneficerai di tutti i vantaggi previsti dall'adesione. Scopriamo insieme quali sono.



LETTURA DEL CEDOLINO

ANALIZZIAMO TUTTE LE VOCI

TIPO DI LIQUIDAZIONE

- **TFS** (trattamento di fine servizio). Calcolato al termine dell'attività lavorativa sull'ultimo stipendio tabellare in godimento e IIS (indennità integrativa speciale), per conoscerne l'importo si moltiplica 80% per 13 mensilità e lo si divide per 12, il risultato moltiplicato per gli anni di servizio validi al fine del calcolo. Per gli assunti prima dell'1 gennaio 2001 con contratto a tempo indeterminato
- **TFR** (trattamento di fine servizio) salario differito calcolato mese per mese pari al 6,91 dello stipendio in godimento compresa l'RPD (retribuzione professionale docenti) rivalutato annualmente
- **OTP** (optante) chi ha , aderito al Fondo «Espero»

- KA01 = collaboratore scolastico
- KA02 = collaboratore scolastico dei servizi
- KA03 = assistente amministrativo
- KA04 = coordinatore amministrativo e tecnico
- KA05 = docente infanzia, primaria e educatore
- KA06 = docente diplomato istituti sec. II grado (ITP)
- KA07 = docente scuola secondaria di I grado
- KA08 = docente secondaria di II grado
- KA09 = direttore dei servizi generali ed amministrativi
- KL01 = dirigenti scolastici
- KR05 = ins.rel.sc.elem.
- KR08 = ins.rel.sec.super.

PROGRESSIONE ECONOMICA/SCATTI DI ANZIANITÀ

Per il personale della scuola **fino al 31/8/2011** è prevista la seguente progressione economica orizzontale:

- classe 0 > da 0 a 3 anni
- classe 3 > da 3 a 9 anni
- classe 9 > da 9 a 15 anni
- classe 15 > da 15 a 21 anni
- classe 21 > da 21 a 28 anni
- classe 28 > da 28 a 35 anni
- classe 35 > da 35 anni a fine servizio

Dal 1/9/2011 è stata abolita la fascia stipendiale "3-8 anni", secondo quanto previsto dal CCNL ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70.

- Pertanto, da tale data la nuova progressione economica orizzontale è la seguente:
- classe 0 > da 0 a 9 anni
- classe 9 > da 9 a 15 anni
- classe 15 > da 15 a 21 anni
- classe 21 > da 21 a 28 anni
- classe 28 > da 28 a 35 anni
- classe 35 > da 35 anni a fine servizio

TABELLA RIEPILOGATIVA

DATI RIEPILOGATIVI DELLA RETRIBUZIONE		
Descrizione	Ritenute	Competenze
Competenze fisse		
Stipendio		2.819,78
Altri assegni		302,30
Ritenute		
Previdenziali	342,35	
Fiscali	566,77	
Altre ritenute	107,56	
Conguagli fiscali e previdenziali		
Totale	71,50	

Competenze fisse		
STIPENDIO		
KA08	STIPENDIO TABELLARE	2.281,48
750/269	IIS CONGLOBATA KA08 Indennità integrativa speciale	538,30
ALTRI ASSEGNI		
119/K78	IND. VACANZA CONTRATTUALE	14,10
677/001	RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI 18%	288,20

Lo stipendio, pertanto, viene distinto in :

- 1) stipendio tabellare (variabile sulla base del gradone di appartenenza);
- 2) Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) In applicazione dei CCNL del comparto scuola e Ministeri, la ex indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio base ai soli fini del trattamento di fine servizio o fine rapporto (TFS o TFR). fissa per ciascun profilo;
- 3) indennità di vacanza contrattuale;
- 4) compensi per ore eccedenti ai sensi del dpr 209/86

Altri assegni:

- Tra gli assegni accessori sono compresi gli elementi della retribuzione accessoria dei dipendenti dello Stato corrisposti in via continuativa insieme con il trattamento fondamentale. In questa categoria non rientrano i compensi che non sono corrisposti in via continuativa.

Ritenute						
PREVIDENZIALI		Imponibile	Aliquota	Importo		
	TFR art.1 c.3 DPCM 20/12/1999	2.833,88	2,500 su 80	56,68		
	INPDAP	3.122,08	8,800 su 100	274,74		
	FONDO CREDITO	3.122,08	0,350 su 100	10,93		
	Totale ritenute previdenziali				342,35	
FISCALI		Imponibile	Aliquota	Importo		
	IRPEF ad aliquota massima		35,00			
	IRPEF ad aliquota media		25,83			
	IRPEF ad aliquota progressiva	2.686,07		681,77		
	Totale detrazioni			115,00		
	Totale ritenute fiscali al netto delle detrazioni				566,77	
ALTRE RITENUTE						
800/T04	ESPERO - F.I.P.- AGGIUNTIVA LAV. -2%				62,44	
800/T02	ESPERO - F.I.P.- QUOTA BASE LAVORATORE				31,22	
800/S8	RITENUTA SINDACALE				13,90	

Le ritenute sono distinte in :

- 1) previdenziali (Inpdap, Opera di previdenza/Tfr, fondo credito, Enam);
- 2) fiscali (Irpef e detrazioni)
- altre ritenute:
 - Espero
 - sindacali
 - piccolo prestito

CONGUAGLI FISCALI E PREVIDENZIALI

Conguagli fiscali e previdenziali				
800/A04	ADDIZ.REG.IRPEF	scad. 11/2023	46,93	
800/CC1	ADDIZIONALE COMUNALE - SALDO	scad. 11/2023	17,27	
800/CC0	ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	scad. 11/2023	7,30	

L'ultimo riquadro interessa i conguagli fiscali e previdenziali . Questi ultimi sono costituiti dai “conguagli fondo pensione” (diluisti in 4 rate da febbraio a maggio di ogni anno), legati al debito previdenziale relativo alla maggiorazione del 18%, e dalle ritenute per iscrizione al “Fondo Scuola Espero”. Tali ritenute costituiscono “deduzioni” dall'imponibile lordo per ottenere quello netto, sul quale applicare l'Irpef. In quest'ultimo riquadro, si possono trovare anche eventuali conguagli per debiti relativi alla denuncia dei redditi.

QUAL È IL MIO STIPENDIO NETTO



				Totale:	1.088,18	3.122,08
				Totale netto:		2.033,90
Importi progressivi						
Imponibile AC:	15.952,19	IRPEF AC:	3.331,22	Aliquota massima:		35,00
Imponibile AP:	0,00	IRPEF AP:	0,00	Aliquota media:		25,83
00100						
						pag. 2 di 2

TEMPI E MODI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

1. la ricostruzione di carriera avviene solo “a domanda”
2. va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo)
3. la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99 – DPR “sull’Autonomia”) attraverso l’apposita funzione su Polis-Istanze online
4. i termini di prescrizione sono:
10 anni dal decreto di conferma in ruolo per il diritto di richiedere la R.C. o di determinati servizi non richiesti con la prima istanza
5 anni per il diritto a percepire gli arretrati

Art. 14 del DL n.69 del 13 giugno 2023 (salva infrazioni)

Convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023

Si applica al personale docente immesso in ruolo nell'a.s. 2023-24

Interviene sul testo unico Decreto Legislativo 297/94 art. 485: «al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «impresso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse»

Quindi non avrò più la valutazione 4 anni più i 2/3, ma non avrò neppure più la valutazione dell'anno raggiunti i 180 gg